Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | Roma — Mercoledì, 5 giugno | Numero 132

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 640, relativo al reclutamento ed avanzamento del corpo delle Capitanerie di porto, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 stesso mese, n. 118, per errore della copia trasmessa dal Ministero della marina, nell'ultimo comma dell'art. 4 si è stampato: «... giusta le *promozioni* assegnate dal precedente art. 2 ai due criteri di anzianità e scelta»; mentre avrebbe dovuto leggersi: «... giusta le *proporzioni* assegnate dal precedente art. 2, ecc.», come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 710 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Visto la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo della colonia Eritrea, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di disciplina per il R. esercito, approvato con R. decreto 25 luglio 1907, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana;

Visto il R. decreto 12 gennaio 1913, n. 204, che stabilisce alcune indennità speciali per alcuni personali del corpo di occupazione della Libia;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, relativo all'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, che stabilisce le indennità per le truppe in campagna e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di estendere alle truppe dei RR. corpi coloniali in servizio in Libia, le disposizioni di massima del Nostro decreto 28 novembre 1915, n. 1713;

Uditi i governatori della Tripolitania e Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il personale militare italiano dei RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, che presta servizio in Libia, ove le truppe sono considerate nel piede di guerra, sono stabilite le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Gli ufficiali puniti di arresti in fortezza, anche se da scontare come arresti di rigore, perdono, per tutta la durata della punizione, sul complesso delle indennità previste dalle disposizioni amministrative della colonia alla quale sono effettivi (escluso l'eventuale indennità per quadrupedi e, per quelli effettivi ai RR. corpi delle truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, l'indennità di soggiorno) e sui soprassoldi stabiliti per il servizio in Libia per gli ufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia, una quota giornaliera uguale al soprassoldo di guerra ed alla razione viveri che perdono gli ufficiali metropolitani pari grado nelle stesse condizioni.

2. I marescialli puniti di arresti di rigore, i sergenti maggiori ed i sergenti puniti di sala di disciplina di rigore, i caporali ed i soldati puniti di prigione di rigore, perdono, per tutta la durata della punizione, oltre quanto è per essi prescritto dalle norme amministrative della colonia alla quale essi appartengono, una quota, sugli assegni, pari al soprassoldo di guerra, che, nelle stesse condizioni, perdono i pari grado metropolitani.

3. *A*) gli ufficiali che sono detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a Consiglio di disciplina, perdono il complesso delle indennità o soprassoldi per loro stabiliti pel servizio che prestano in colonia, esclusi quelli pei quali è fatta eccezione al n. 1 del presente articolo;

b) i sottufficiali, caporali e soldati che sono detenuti in attesa di giudizio, perdono, oltre quanto è prescritto dalle disposizioni amministrative della rispettiva colonia, i soprassoldi e le indennità eventuali per loro stabiliti pel servizio che prestano in colonia;

c) i sottufficiali sottoposti a Commissione di disciplina perdono 2/5 dell'assegno giornaliero, e i soprassoldi e le indennità eventuali per loro stabiliti pel servizio che prestano in colonia.

Le ritenute stabilite pei militari sottoposti a Consiglio di disciplina o Commissione di disciplina, di cui al presente n. 3 sono però restituite agli interessati quando siano prosciolti dall'addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi punizione.

Art. 3.

Perdono metà della quota pari al soprassoldo di guerra stabilita ai nn. 1 e 2 dell'art. 2, per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti semplici;

c) i sergenti maggiori ed i sergenti puniti di sala di disciplina semplice;

d) i caporali ed i soldati puniti di prigione semplice.

Art. 4.

I sottufficiali e militari di truppa italiani appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali che si rendano colpevoli di sperpero o di sciupìo di oggetti di corredo o di qualsiasi altro materiale dello Stato, quandanche non si ravvisi in ciò la forma di alienazione o danneggiamento contemplata dall'art 212 del Codice penale per l'esercito, oltre ad essere sottoposti alle adeguate punizioni disciplinari, perdono sugli assegni loro spettanti, fino a completo rimborso del danno cagionato allo Stato, una quota pari al soprassoldo di guerra stabilito per i pari grado del R. esercito.

Le ritenute di cui al presente articolo sono sospese allorquando i sottufficiali e militari di truppa sono soggetti a quelle stabilite agli articoli 2° e 3°.

Art. 5.

L'importo delle ritenute fatte ai militari a mente degli articoli 2° e 3°, è devoluto a beneficio delle famiglie dei militari morti combattendo o in seguito a ferite riportate in combattimento.

L'importo delle ritenute fatte a mente dell'art. 4 va versato a favore del bilancio coloniale.

Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili ai militari di tutte le armi e corpi, compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 713 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto n. 919 del 27 maggio 1917;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 maggio 1917, dopo le parole: « l'imbarco o il comando » del 1° comma, sono aggiunte le seguenti: « o la direzione di macchina, o la carica di direttore, o vice direttore o sotto direttore delle costruzioni navali in uno dei RR. arsenali marittimi ».

Art. 2.

Al numero 1° del predetto articolo, dopo le parole: « d'imbarco o di comando » sono aggiunte le seguenti: « o di direzione di macchina, o della carica di direttore, o vice, o sotto direttore delle costruzioni navali in uno dei RR. arsenali marittimi ».

Art. 3.

Al predetto articolo 1 è inoltre aggiunto il seguente comma:

« All'ufficiale che riunisce entrambe le condizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo suddetto, il periodo di tempo trascorso nella speciale destinazione che, per esclusiva causa di servizio, ha determinato il mancante o deficiente possesso delle condizioni di imbarco, o di comando, o di direzione di macchina o di esercizio delle cariche di direttore, vice direttore o sotto direttore delle costruzioni navali in uno dei RR. arsenali marittimi necessario all'avanzamento al grado immediatamente superiore, sarà valutato quale periodo di imbarco, o di comando o di direzione di macchina, o di esercizio delle cariche sopraddette utile all'avanzamento, a decorrere dal giorno nel quale all'interessato sarebbe spettata l'assegnazione ad una delle destinazioni innanzi contemplate ».

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 714 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il Nostro decreto in data 13 settembre 1917, n. 1574;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione di quanto è disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale in data 13 settembre 1917, n. 1574, la Sottodirezione del munizionamento di Taranto è posta disciplinarmente alla diretta dipendenza della Direzione generale del locale Arsenale militare marittimo.

Art. 2.

Alla Sottodirezione predetta sono destinati, oltre il personale indicato nell'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1574:
1 tenente di vascello;
1 ufficiale subalterno del corpo Reale equipaggi;
1 ufficiale subalterno del corpo di Commissariato militare marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI

Il numero 715 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ufficiali e i militari della R. marina che fanno parte della « Brigata Marina » (Comando della brigata, raggruppamento artiglierie e reggimento marina, operanti al fronte terrestre), quelli dipendenti dal Comando dei servizi della R. marina sul Garda e quelli destinati presso il Comando supremo dell'esercito od i Comandi di armata in zona di operazioni, o posti alla dipendenza tattica del Comando di unità mobilitate del R. esercito in zona di operazioni, sono, a tutti gli effetti, meno che per gli assegni, considerati come imbarcati su navi in posizione di armamento.

Il presente decreto avrà effetto dal 24 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 716 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 86 e 87 Codice penale, 60 Codice penale militare marittimo e 589 e seguenti Codice procedura penale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Su proposta del ministro della marina, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari e col ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia ai capitani marittimi in comando di navi mercantili ed alle persone componenti gli equipaggi delle navi mercantili i quali siano, in tale loro qualità, incorsi nei reati:

a) previsti dal Codice della marina mercantile, per i quali è fissata la pena restrittiva della libertà per un tempo non superiore al massimo a tre anni; una pena pecuniaria sola o congiunta con la precedente, che non ecceda le lire tremila; l'interdizione e la sospensione dai gradi;

b) previsti dal Codice penale militare marittimo per i quali è fissata la pena restrittiva della libertà per un tempo non superiore, nel massimo, ad anni tre;

c) previsti dal decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1505;

d) previsti dai bandi dei comandi di piazze marittime, dalle ordinanze emesse dall'Ispettorato per la difesa dei traffico marittimo nazionale in virtù dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1917, n. 332, o da altre autorità militari marittime del Regno.

Art. 2.

Per i reati previsti dal decreto Luogotenenziale 15 maggio 1917, n. 874, commessi dalle persone di cui al precedente articolo, saranno condonate le pene restrittive della libertà se inferiori ad un anno, e quelle pecuniarie inferiori a lire duemila, e saranno di altrettanto ridotte le pene superiori.

Art. 3.

Sono esclusi dai beneficî concessi col presente decreto i marittimi che siano incorsi, nel termine della recidiva, in condanne per reati della stessa indole, o che abbiano al momento del commesso reato già riportate due o più condanne per delitti; nonchè i marittimi imputati di diserzione mercantile all'estero i quali, entro il termine di due mesi dalla data del presente decreto, non si sieno presentati alle RR. autorità per essere nuovamente imbarcati.

Art. 4.

L'indulto di cui all'art 2 del presente decreto si avrà come non concesso ove, nel termine di cinque anni da oggi, il condannato riportasse novella condanna per delitto.

Art. 5.

Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato; l'indulto si applica una volta sola, dopo cumulate le pene secondo le norme stabilite dall'art. 67 e seguenti del Codice penale.

Art. 6

Sono inoltre condonate le inibizioni dell'esercizio della navigazione, di cui al decreto Luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1708, motivate da mancanze contro l'onore, pusillanimità o da sentimenti incompatibili col carattere nazionale della marina mercantile e relative a fatti anteriori alla data del presente decreto.

Art. 7.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati in esso previsti che siano stati commessi fino a tutto il giorno precedente alla data di esso.

Le azioni civili che nascono dal reato ed i diritti dei terzi non restano pregiudicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — VILLA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 720 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1007;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato, per gli affari dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della presente guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla assistenza dei profughi di guerra, mediante appositi stanziamenti, regolati secondo il bisogno, per periodi non minori di tre mesi, nel bilancio del Ministero dell'interno, da farsi con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, d'accordo col ministro del tesoro.

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, è aperto un apposito capitolo intitolato: « Soccorsi e spese pei profughi di guerra ».

Le anticipazioni ai prefetti, delle quali essi daranno conto al Ministero dell'interno ed alla Corte dei conti, potranno essere stabilite oltre i limiti della legge di contabilità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Veduti il decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1615, e le notificazioni Ministeriali 11 luglio 1917 (*Gazzetta ufficiale* 12 luglio, n. 164) e 22 novembre 1917 (*Gazzetta ufficiale* 23 novembre, n. 276), relativi ai prezzi massimi dei cereali del raccolto 1918;

Notifica:

1. I prezzi massimi del grano di raccolto 1918, fissati dall'articolo unico del decreto Ministeriale 22 novembre 1917, si applicano esclusivamente alle partite che, a giudizio della Commissione provinciale per la requisizione dei cereali, presentino congiuntamente i requisiti seguenti:

a) siano di tipo buono mercantile;

b) siano sane e completamente essiccate;

c) abbiano peso non inferiore a kg. 77 (settantasette) all'ettolitro;

d) contengano materie estranee in quantità non superiore all'uno per cento.

2. Per le partite non aventi i requisiti sopra indicati il prezzo massimo viene diminuito proporzionalmente, in base ai seguenti criteri:

a) per le deficienze sul peso dell'ettolitro si praticano sul prezzo massimo le riduzioni seguenti:

L. 0,30 per quintale, per le partite di peso inferiore a kg. 77 fino a kg. 76 l'ettolitro;

L. 0,70 per quintale per le partite di peso inferiore a kg. 76 e fino a kg. 75 l'ettolitro.

Per le deficienze di peso al disotto di kg. 75 l'ettolitro la riduzione viene determinata dalla Commissione provinciale;

b) per le partite aventi materie estranee eccedenti l'uno per cento, si pratica una diminuzione di prezzo, proporzionalmente alla eccedenza delle materie stesse, constatata dalla Commissione provinciale.

Nel determinare tale deduzione si tiene però conto, a favore del detentore, del valore della materia utilizzabile (veccia, avena, segala, orzo);

c) sulle partite deficienti nel peso per ettolitro e aventi anche eccedenza di materie estranee, si pratica prima la riduzione di prezzo per la deficienza di peso, e poi dal prezzo residuale si deduce la percentuale relativa all'eccedenza di materie estranee;

d) per le partite aventi deficienze o difetti di altro genere, la Commissione provinciale di requisizione determina riduzioni di prezzo proporzionali.

3. I prezzi massimi dell'orzo e della segale, fissati dall'articolo unico della notificazione Ministeriale 22 novembre 1917, si applicano, a giudizio della Commissione provinciale per la requisizione dei cereali, alle partite aventi caratteri di nutrizione, purezza, peso e stagionatura, per i quali possono essere giudicate mercantilmente ottime, in conformità delle consuetudini locali.

Per le partite non aventi tali caratteri, la Commissione provinciale determina riduzioni di prezzo proporzionali.

4. Per le consegne successive al 1° agosto 1918, ai prezzi stabiliti nell'articolo unico della notificazione Ministeriale 22 novembre 1917, saranno aggiunti i seguenti acconti mensili: per i grani teneri, semiduri e duri cent. 30; per l'orzo e la segale cent. 20 per quintale e per ciascun mese o frazione di mese.

5. Per tutto il grano, l'orzo e la segale del raccolto 1918 requisito nelle provincie della Sicilia, della Sardegna, della Calabria, della Basilicata, delle Puglie, della Campania, del Molise e degli Abruzzi, in aggiunta al prezzo di impero, la Commissione dovrà altresì pagare al possessore del prodotto requisito il premio stabilito dall'art. 1° del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1615, nella misura seguente:

L. 9 (lire nove) per i grani duri;

L. 7,50 (lire sette e cent. cinquanta) per i grani teneri e semiduri;

L. 6 (lire sei) per l'orzo;

L. 6 (lire sei) per la segale.

6. Fino a nuovo avviso, restano esclusi dalle requisizioni e quindi anche dall'osservanza dei prezzi massimi nelle contrattazioni fra privati, i cereali già preparati per seme e riconosciuti dalla Commissione provinciale.

Sono pure escluse, ai sopraddetti fini, le partite evidentemente destinate alla produzione di cereali da seme (e tali riconosciute dalla Commissione provinciale) purchè il produttore di questi ne faccia formale denuncia, accompagnata da campione, alla rispettiva Commissione provinciale di requisizione, dimostrandone anche la destinazione.

Roma, 5 giugno 1918.

Il ministro: CRESPI.

IL MINISTRO

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 23 maggio 1918, n. 700 e 3 gennaio 1918, n. 49;

Veduto il decreto Luogotenenziale 16 maggio 1918, n. 632;

Decreta:

Art. 1.

Tutte le quantità di avena e di fave del raccolto 1918 sono soggette all'obbligo della denuncia.

Nei fondi a conduzione diretta, il proprietario o l'affittuario o il coltivatore deve denunciare l'intera quantità raccolta.

Nei fondi a mezzadria, a colonia parziaria o soggetti a canone tanto il proprietario od affittuario od enfiteuta, quanto il mezzadro o colono o coltivatore devono denunciare, separatamente, la parte che a ciascuno di essi spetta.

Art. 2.

La denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dalla data della compiuta trebbiatura dell'avena o dalla data del completato raccolto delle fave.

Chi conduce o possiede o coltiva più fondi deve fare la denuncia entro il termine stabilito, il quale decorre dal giorno dell'avvenuta trebbiatura o del raccolto relativo ad uno o più dei fondi stessi.

Chi fa più denuncie deve distinguerle con numero progressivo.

Art. 3.

La denuncia deve essere scritta su apposito modulo e contenere le indicazioni in esso designate e, in ogni caso, le seguenti:

a) Comune dove si trovano i fondi;

b) località o denominazione dei medesimi;

c) quantità dell'avena e delle fave espressa o ragguagliata in quintali;

d) quantità dell'avena o delle fave necessaria per la semente;

e) numero dei membri della famiglia effettivamente conviventi, e numero dei coloni e salariati ai quali sia dovuta somministrazione di vitto o compenso in natura;

f) numero degli animali da lavoro posseduti;

g) luogo o magazzino di deposito;

h) cognome, nome e indirizzo del denunciante.

Se la denuncia non è fatta personalmente dall'interessato, il denunciante deve dichiarare a quale titolo ne fa le veci.

Art. 4.

La denuncia deve essere presentata, nell'ufficio municipale, al sindaco o all'impiegato all'uopo incaricato.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente: in questo caso il funzionario che la riceve deve redigerla per iscritto.

Chi riceve la denuncia ne rilascia ricevuta, la quale deve contenere la indicazione della quantità denunciata.

Le denuncie originali, accompagnate da un riepilogo, devono essere trasmesse, il 1°, l'11 e il 21 di ciascun mese, alla Commissione provinciale di requisizione.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta denuncia che quella risultante dalla ricevuta scritta.

Art. 5.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria procederanno a perquisizione in qualsiasi luogo abbiano fondato motivo di ritenere che siano detenuti foraggi dei quali sia stata omessa la denuncia o sia stata fatta denuncia inesatta.

Art. 6.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 5 giugno 1918.

Il ministro: CRESPI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Sentita la Commissione tecnico-artistico-monetaria;

Dispone:

Art. 1.

È aperto un concorso fra artisti italiani per i due modelli (diritto e rovescio) di una moneta nazionale da 50 centesimi di nichelio puro, del diametro di 24 mm.

Al vincitore è assegnato un premio di lire cinquemila.

Art. 2.

Il modello del diritto dovrà recare l'effigie di S. M. il Re di profilo in divisa militare, colla leggenda per intero od abbreviata « Vittorio Emanuele III Re d'Italia » oppure « Regno d'Italia » in caratteri romani. Il modello del rovescio porterà una figurazione allegorica in bassorilievo ispirata al momento storico dell'Italia, con l'indicazione del valore e dell'anno di coniazione. Il bassorilievo dovrà essere tale da consentire la stampa in un colpo solo ed in ogni caso nessuna parte del rilievo potrà sorpassare il piano della cornice.

Art. 3.

I due modelli saranno presentati in gesso con un diametro di cm. 15 e condotti a termine con fine modellatura.

Essi non dovranno portare la firma dell'autore, ma saranno contradistinti da un motto che sarà ripetuto sopra una busta suggellata contenente il nome, cognome ed indirizzo del concorrente.

Art. 4.

I modelli dovranno essere consegnati al segretario delegato della Commissione monetaria presso il Ministero del tesoro nelle ore di ufficio dei giorni 5, 6, 8, 9 e 10 luglio 1918. L'accettazione cesserà a partire dalle ore 18 del 10 luglio 1918.

Art. 5.

Il giudizio definitivo del concorso è deferito alla R. Commissione permanente tecnico-artistico-monetaria, e sarà inappellabile per l'assegnazione del premio.

Eccezionalmente la Commissione giudicatrice potrà scegliere un modello per il diritto ed un altro per il rovescio, e, in tal caso, il premio sarà ripartito proporzionalmente, a giudizio della Commissione, fra i due artisti.

I due modelli prescelti rimarranno di esclusiva proprietà del Ministero del tesoro, che si riserva il diritto di adottarli o meno per la monetazione, con le modificazioni che eventualmente si ravvisassero necessarie.

Art. 6.

Il Ministero del tesoro avrà la maggior cura per la conservazione dei lavori presentati, senza però alcuna responsabilità per eventuali guasti per tutto il tempo che detti lavori rimarranno presso il Ministero.

I saggi non prescelti dovranno essere ritirati entro un mese dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso nella *Gazzetta ufficiale*; passato questo termine, il Ministero del tesoro sarà esonerato da ogni impegno per la custodia dei modelli stessi.

Roma, 5 giugno 1918.

Il ministro: NITTI.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Visto il R. decreto 6 settembre 1917, n. 1451, per la istituzione di un servizio dei conti correnti ed assegni postali;

Visto l'art. 55 del regolamento per la esecuzione del decreto suddetto, approvato con R. decreto del 9 maggio 1918, n. 622;

Decreta:

Art. 1.

Le materie di esame per l'assunzione del personale avventizio nell'Ufficio dei conti correnti ed assegni postali sono le seguenti:

1° composizione italiana, che serve anche come prova di calligrafia;

2° esperimento di aritmetica elementare;

3° una prova a scelta fra le tre seguenti:

a) lingua estera (francese od altra a scelta del concorrente - scrivere un brano sotto dettatura e tradurlo in italiano senza vocabolario);

b) dattilografia (scrivere sotto dettatura);

c) stenografia (scrivere sotto dettatura).

Art. 2.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal ministro, composta di un funzionario superiore dell'Amministrazione, ovvero di un industriale o esperto in materia bancaria (presidente) e di due funzionari di grado non superiore a capo sezione (membri), di cui uno appartenente al servizio dei conti correnti ed assegni postali. Un impiegato di questo servizio funziona da segretario.

Per la prova di lingua estera è sostituito ad uno dei due membri un professore della lingua.

Art. 3.

Sono assegnate quattro ore per la prova di italiano, un'ora per la prova di aritmetica ed un'ora e mezza per ciascuna delle lingue estere.

Le prove di stenografia e di dattilografia dureranno non più di venti minuti ciascuna.

Art. 4.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti per ciascuna materia obbligatoria. Non può essere compreso fra i vincitori del concorso il candidato che non riporti almeno 18/30 nelle prove di italiano e di aritmetica e 21/30 nella prova di lingua estera o di dattilografia o di stenografia.

Nelle prove di aritmetica, dattilografia e stenografia si terrà conto anche del tempo impiegato per l'esecuzione della prova.

Art. 5.

La graduatoria dei concorrenti sarà formata dalla votazione in novantesimi; alla somma dei punti riportati nelle materie obbligatorie saranno aggiunte per le materie facoltative le seguenti frazioni di punti:

10/90 per ogni prova facoltativa di lingua estera;

10/90 per la prova facoltativa stenografica;

5/90 per la prova facoltativa dattilografica.

A parità di voti si applica il disposto dell'art. 56 del regolamento.

Art. 6.

L'assunzione degli specializzati di cui al capoverso ultimo dell'art. 55 del regolamento si fa tra gli idonei in base alle resultanze della votazione sulla materia in cui sono specializzati.

L'aver dato e superato la prova specializzata non attribuisce però alcun diritto ad essere applicato alle funzioni rispettive. Questa clausola sarà riportata nel contratto di lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 25 maggio 1918.

Il ministro: FERA

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di settembre 1917:

Genitori.

Corigliano Domenicantonio di Giuseppe, soldato, L. 630 — Dallagiovanna Angelo di Braga Vittorio, id., L. 630 — Tarquinio Concezio di Angelo, caporale, L. 840 — Cappellacci Stefano di Domenico, soldato, L. 630 — Tuttobene Carmelo di Gaetano, id., L. 630 — Piscozzi Pietro di Rocco, caporale, L. 840 — Bicego Rosa di Massarelli Biagio, soldato, L. 630 — Froio Antonio di Francesco, id., L. 630 — Rudilosso Giovanni di Giuseppe, id., L. 630.

Princi Antonino di Pasquale, soldato, L. 630 — Floriso Floris Michele di Sebastiano, id., L. 630 — Maniero Luigi di Amedeo, id., L. 630 — Iencinella Annibale di Raffaele, id., L. 630 — Pagano Raffaele di Emanuele, id., L. 630 — Milano Vincenzo di Agnello, id., L. 630 — Pugliese Concetta di Milano Agnello, id., L. 630 — Rabagliati Giovanni di Gerolamo, id., L. 630 — Fumagalli Giuseppe di Carlo, id., L. 630 — Pinto Gennaro di Giuseppe, id., L. 630.

Rantica Anna di Rucoli Domenico, soldato, L. 630 — Lagorio Do-

menico di Pietro, caporale, L. 420 — Costa Calogero di Gregorio, soldato, L. 630 — Conte Maria di Bosco Mauro, id., L. 630 — Di Tommaso Giovanni di Domenico, id., L. 630 — Violini Carlo di Pietro, id., L. 630 — Sebastianelli Lucia di Bellagamba Attilio, caporale, L. 840 — Palmieri Maria Grazia di Colaccini Domenico, soldato, L. 630 — Manfredotti Marco di Giovanni, id., L. 630.

.zzini Caterina di Ricotti Pietro, soldato, L. 630 — Quarta Domenico di Giuseppe, id., L. 630 — Colombo Giuseppa di Maccotta Salvatore, id., L. 630 — Iannone Giuseppe di Gaetano, id., L. 630 — Sesiano Giacomo di Michele, sergente, L. 1120 — Calì Gaetana di Scarantino Arcangelo, caporale, L. 840 — Rossi Cesare di Adriano, soldato, L. 630 — Corsini Paolo di Domenico, sergente, L. 1120 — Garlaschelli Camillo di Pietro, caporale, L. 840.

igliano Giuseppe di G. Battista, sottotenente, L. 750 — Soggiu Salvatore di Giovanni, soldato, L. 630 — Casalegno Enedina di Pentenero Francesco, id., L. 630 — Caggiano Gaetano di Benigno, id., L. 630 — Addesa Maria di Palermo Alberto, id., L. 630 — Vivani Vincenzo di Mariano, id., L. 630 — Folchi Maria di Fornigli Amedeo, id., L. 630 — Coruzzi Dirce di Bagarotto Gerolamo, sottotenente, L. 500 — Camilla Giuseppe di Bartolomeo, soldato, L. 420 — Schirripa Vincenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Santarelli Luigi di Raffaele, id., L. 630 — Lise Simeone di Pietro, id., L. 630 — Guglieri Tommaso di Carlo, id., L. 630 — Guastalla Orsola di Provenzano Giuseppe, caporale, L. 840 — Basaldella Angela di Zanot Marco, id., L. 840 — Sartori Giuseppe di Augusto, id., L. 720 — Gianotto Andrea di Sebastiano, soldato, L. 630 — Spalmati Enrico di Licinio, id., L. 630 — Chianese Biagio di Tommaso, id., L. 630 — Margarit Luigi di Daniele, id., L. 630.

ffanin Cristoforo di Sante, soldato, L. 630 — Sbravati Giuseppe di Entichiano, id., L. 630 — Turato Luigi di Alfonso, id., L. 630 — Zolla Marcellino di Aristide, caporal maggiore, L. 840 — Carli Cesare di Giulio, sergente, L. 630 — Giuliano Alfonso di Raffaele, sottotenente, L. 1500 — Sangregorio Giovanni di Ettore, caporale, L. 840 — Allegri Agostino di Antonio, soldato, L. 630 — Martini Maria di Ragni Giuseppe, id., L. 630 — Miadini Vittorio di Paolo, id., L. 630 — Ruggiero Santo di Ciro, id., L. 630 — Santone Antonio di Angelo, id., L. 630 — Galletta Ignazio di Gaetano, id., L. 630 — Ferrazzuolo Angelo di Alessandro, id., L. 630 — Zito Vincenzo di Francesco, id., L. 630 — Topino Andrea di Prospero, caporale, L. 840 — Sparavicino Maddalena di Cangialossi Francesco, soldato, L. 630 — Giliberti Angela di Losi Ermete, id., L. 630.

riguccì Umiliano di Giuseppe, soldato, L. 630 — Sabini Bonazia di Angioni Francesco, id., L. 630 — Zoco Vincenzo di Eutizio, id., L. 630 — Campa Oronzo di Vito, id., L. 630 — Grassi Teresa di Gusmini Andrea, id., L. 630 — Salvini Maria Anna di Carrai Giuseppe, id., L. 630 — Toffani Pietro di Marco, id., L. 630 — Noire Filippo di Secondo, id., L. 630 — Mancini Francesco di Florido, id., L. 630.

na Enrica di Severini Giuseppe, caporale maggiore, L. 840 — Mencacci Geltrude di Michi Agostino, soldato, L. 630 — Contavalli Angelo di Silvio, id., L. 630 — Gosti Angelo di Alessandro, id., L. 630 — Cucolo Luigi di Antonio, id., L. 630 — Santoni Innocenzo di Santoni Giuseppe, id., L. 630 — Brigante Angela di Miccoli Gennaro, id., L. 630 — Ciurli Elena di Scarselli Emilio, id., L. 630 — Cuomo Gaetano di Luca, id., L. 630 — Restelli Pasquale di Umberto, id., L. 630 — Merlino Maria di Cerere Lorenzo, id., L. 630 — Zagaria Pasquale di Raffaele, id., L. 630 — Lorusso Anna di Zagaria Raffaele, id., L. 630 — Acrobatti Luigia di Demelgazzi Ugo, id., L. 630 — Trombetta Lucrezia di Sacco Francesco, id., L. 630 — Castelli Francesco di Luigi, id., L. 630 — Brugo Silvanio di Giorgio, id, L. 630 — Gambuti Vittoria di Baschetti Agostino, id, L. 630 — Trecci Domenico di Giovannantonio, id., L. 630.

Catinari Ersilia di Bellabarba Famiano, soldato, L. 630 — Ferri Giovanni di Giuseppe, id., L. 630 — Ranise Caterina di Carlo Giacomo, id., L. 630 — Fontana Luigi di Gaetano, id., L. 630 — Savio Luigia di Fontana Gaetano, id., L. 630 — Liverani Secondo di Paolo, id., L. 630 — Farina Giuseppe di Giovanni, caporale, L. 560 — Grillo Luigia di Perroni Davide, sottotenente, L. 1500 — Beghelli Liberata di Serra Danio, caporale, L. 840 — Mazzantini Pietro di Silvio, soldato, L. 630.

Fratelli.

Nobile Santa e Marta di Giovanni, soldato, L. 630 — Soldi Altavilla di Pietro, id., L. 630.

R. marina.

Manni Enrico di Primo, cannoniere, L. 630 — Giuliani Gennaro di Domenico, marinaio, L. 630 — Venturini Luigi di Giuseppe, s. c. cannon., L. 840.

Diretto.

Spadot Enrico, caporal maggiore, L. 1680, assegno supplementare, L. 150.

Genitori.

Righeschi Sabatino di Corrado, soldato, L. 630 — Veronda Giovanni di Mario, id., L. 630 — Bonazzoli Pietro di Nazzareno, id., L. 210 — Felici Marianna di Imperi Raffaele, id., L. 630 — Inchir Giuseppe di Angelo, caporale, L. 840 — Pacciana Vito di Michele, soldato, L. 630 — Politi Gioacchino di Giustino, id., L. 630 — Bianco Matteo di Giacomo, id., L. 630 — Paltrimieri Manfredo di Mario, id., L. 630 — Matteodo Lucia di Barra Giovanni, id., L. 630 — Viani Maddalena di Camponeschi Ludovico, id., L. 630 — Colorito Benedetto di Giuseppe, id., L. 630 — Bellinzona Maria di Balladore Vitale, caporale, L. 840 — Baraldi Guglielmo di Probo, soldato, L. 630.

Berto Caterina di Sasso Antonio, soldato, L. 630 — Battistini Luigi di Anselmo, id., L. 630 — D'Amico Lucio di Renio, sottotenente, L. 1500 — Colombo Angelo di Bernardo, soldato, L. 420 — Corruro Francesco di Gaetano, id., L. 630 — Cozzi Egisto di Cesarino, id., L. 630 — Maniscalco Giuseppa di Curcio Gaetano, id., L. 630 — Pischedda Gian Domenico di Pasquale, id., L. 630 — Emili Casimiro di Giuseppe, id., L. 630 — Lorenzini Eugenio di Giacomo, caporale, L. 840 — Rigon Michele di Luigi, sergente, L. 1120 — Fochetti Giosofat di Domenico, soldato, L. 630 — Paiero Francesco di Pietro, id., L. 630 — Ferri Luigi di Enrico, id, L. 630 — Ostoni Pietro di Carlo, id., L. 630 — Marcone Costante di Antonio, id., L. 630 — Firpo Luigia di Reggiardo Giovanni, id., L. 630 — Desimone Giuseppa di D'Ubaldo Mariano, id., L. 630 — De Carlo Antonino di Paolo, id., L. 630.

Marchetto Domenico di Ilario, soldato, L. 630 — Cuzzi Antonio di Erminio, id., L. 560 — Cambi Luigi di Emilio, id., L. 630 — Spinelli Vito di Cosimo, id., L. 630 — Candiano Domenico di Candiano Luigi, id., L. 630 — De Ritis Ferdinando di Luzio, id., L. 315 — Crevenna Giulio di Luca, id., L. 630 — Moisè Maria di Stellari Luigi, id, L. 630 — Dell'Osta Camillo di Pietro, id., L. 630 — Di Rosa Calogero di Giuseppe, id., L. 630 — Cassan Domenica di Miniutti Natale, id, L. 630 — Ferrero Giovanni di Giovanni, id., L. 630 — Panato Ermenegildo di Giovanni, id., L. 315 — Buccarello Federico di Carlo, as. uff., L. 1500.

Bosi Anselmo di Pietro, soldato, L. 630 — Marconi Abondio di Vittorio, id., L. 630 — Cavaleri Ridolfo di Carlo, id., L. 630 — Ribotta Giacomo di G. Batta, id., L. 300 — Mortaro Andrea di Secondo, sergente, L. 1120 — Carbonara Michele di Francesco, sottotenente, L. 1500 — Mancini Angelo di Francesco, caporale maggiore, L. 560 — Martino Vincenzo di Rocco, soldato, L. 630 — Iacopini Luigi di Gino, caporal maggiore, L. 840 — Payan Valentino di Antonio, soldato, L. 630 — Fraboni Nazzareno di Pietro, id., L. 630 — Coianiz Antonio di Luigi, id., L. 630 — Della Pina Emilio di Primo, id., L. 630 — Presta Giuseppe di Benedetto, id., L. 630 — Gabrieli Domenico di Ettore, id., L. 630 — Pozzi Maria di Gabrieli Ettore, id., L. 630 — Bellettini Giovanni

di Giuseppe, sold., L. 630 — Bellettini Rosa di Bellettini Giuseppe, id., L. 630 — Moniaci Salvatore di Vitaliano, id., L. 630 — Menzica Caterina di Moniaci Vitaliano, id., L. 630 — Sturaro Maria di Andreoli Pietro, id., L. 630 — Cucatto Giuseppina di Rasetto Benedetto, id., L. 630 — Gerbi Torello di Angiolo, id., L. 630 — Stella Francesco di Tommaso, id., L. 630 — Meloni Francesco di Sante, sottotenente, L. 1500.

Maiorana Bartolomeo di Carmine, soldato, L. 630 — Brignoli Luigildo di Dante, id., L. 630 — Comparin Maria di Zuccolo Pietro, id., L. 630 — Chioni Luigi di Antonio, id., L. 630 — Barbiori Vincenzo di Mario, id., L. 630 — Noschese Mattia di Giuseppe, id., L. 630 — Formica Vincenza di Failla Sebastiano, id., L. 630 — Fati Francesco di Giuseppe, caporale, L. 840 — Trocchi Maria di Rossi Loreto, soldato, L. 630 — Gambino Calogero di Sanfilippo Gaetano, id., L. 630 — Ottaviano Angelo di Erminio, id., L. 630 — Zardini Luciano di Giuseppe, caporale, L. 840 — Moretti Assunta di Massai Giovanni, soldato, L. 630 — Marazzi Maddalena di Roncoroni Angelo, id., L. 630 — Beazzato Pietro di Abramo, id., L. 630.

Valentini Luigi di Pasquale, soldato, L. 630 — Vecchio Giovanni di Angelo, id., L. 630 — Speranza Vittore di Pietro, caporale, L. 840 — Bottinelli Dusolina di Franzi Antonio, soldato, L. 315 — Facchin Santa di Miniutti Camillo, id., L. 630 — Bianchetti Marta di Zarla Pietro, id., L. 630 — Franceschini Torello di Scipione, caporale, L. 840 — Maccabelli Agostina di Motta Giuseppe, soldato, L. 630 — Ronci Domenico di Costantino, caporale, L. 840 — Marchi Domenico di Muzio, soldato, L. 315 — Martini G. Batta di Alfonso, caporal maggiore, L. 840.

Musi Angela di Ziliani Martino, soldato, L. 630 — Branca Antonino di Rocco, id., L. 630 — Gargaro Carolina di D'Amico Carmine, id., L. 630 — Barbera Michele di Savino, id., L. 630 — Toscano Domenico di Giulio, caporal maggiore, L. 840 — Brattalotta Gregorio di Rocco, soldato, L. 630 — Rivi Domenica di Guidetti Antonio, id., L. 630 — Serra Enrico di Luigi, id., L. 630 — Berzioli Giuseppe di Enrico, id., L. 630 — Faraci Vincenzo di Liborio, sottotenente, L. 500 — Sceni Francesco di Michelangelo, soldato, L. 630 — Maino Innocente di Augusto, sergente, L. 1120 — Signorelli Bortolo di Giuseppe, soldato, L. 630.

Donadio Maria di Armenti Domenico, soldato, L. 630 — Galioto Pietro di Michelangelo, id., L. 630 — Blangiforte Mario di Giovanni, id., L. 630 — Di Lollo Domenicantonio di Francesco, id., L. 630 — Nofermi Maria di Tonini Giuseppe, caporale, L. 840 — Scarlata Maria di Cappa Giovanni, soldato, L. 630 — Viganò Ambrogio di Pietro, caporale, L. 840 — Marrone Vincenzo di Nicolò, soldato, L. 630 — Foggi Donatello di Renato, id., L. 630 — Grossi Giovanni di Pietro, id., L. 630 — Deon Giacomo di Riccardo, caporal maggiore, L. 840 — Rocchi Andrea di Edoardo, sergente, L. 1120.

Lupicchini Gaetano di Tosello, soldato, L. 630 — Morganti Stefano di Fortunato, sergente, L. 1120 — Pirantoni Raffaele di Giovanni, soldato, L. 630 — Soffia Giuseppe di Onesto, id, L. 630 — Furlani Gioacchino di Silvio, id., L. 630 — Cilea Emanuela di Ferriolo Giovanni, capitano, L. 292,34 — Carluccio Filadelfio di Salvatore, soldato, L. 630 — Tocca Pasqua di De Santis Antonio, id., L. 630 — Avigo Antonio di Pasquale, id., L. 630 — Fioravanti Agostino di Giuseppe, id., L. 630 — Paruccini Angelo di Giuseppe, aspir. uffic., L. 1500 — Sterlini Giuseppe di Umberto, soldato, L. 630 — Schembri Francesco di Gerlando, id., L. 630.

Valsecchi Maria di Casiraghi Pietro, sergente, L. 1120 — Bertozzi Eliza di Dall'Argine Amilcare, soldato, L. 630 — Cavarretta Giuseppe di Vincenzo, id., L. 630 — Misserini Ernesto di Angelo, id., L. 630 — Carbone Pietro di Giacomo, id., L. 630 — Malara Francesco di Vincenzo, id., L. 630 — Gambineri Giovanni di Attilio, id., L. 630 — D'Amelio Paolo di Giuseppe, id., L. 630 — Consoli Filippo di Vito, id., L. 630 — Argeri Francesco di Felice, id., L. 630 — Marinaro Paolo di Nicola, id., L. 630 — Ardante Francesco di Giovanni, id., L. 630 — Coluccini Giacomo di Eugenio, sergente, L. 1120 — Deandreis Francesco di Michele, soldato, L. 630.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVOR E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1[...] n. 224, determinato il giorno 1° giugno 1918, da valere dal giorno 3 al giorno 9 giugno 1918: L. 172,54.

Roma, 1° giugno 1918.

Indicazione del corso della rendita e dei titoli a norma del R. decreto 12 novembre 1917, n. 1858 e d[...] decreto Ministeriale 16 novembre 1917, fissato d'a[...]cordo col Ministero del tesoro.

Roma, 4 giugno 1918.

	Corso med[io]
CONSOLIDATI: **Titoli di Stato.**	—
Rendita 3,50 % netto	79 95
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	74 75
Rendita 3 % lordo	55 —
Prestito 5 % netto	86 71
REDIMIBILI:	
Buoni del tesoro 4 % quinquennali con scadenza:	
al 1° ottobre 1918	99 67
al 1° aprile 1919	99 40
al 1° ottobre 1919	99 —
al 1° ottobre 1920	97 80
Buoni del tesoro 5 % triennali con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 90
al 1° ottobre 1919	99 70
al 1° aprile 1920	99 45
al 1° ottobre 1920	99 30
Buoni del tesoro 5 % quinquennali con scadenza:	
al 1° aprile 1921	99 15
al 1° ottobre 1921	98 90
al 1° aprile 1922	98 75
al 1° ottobre 1922	98 60
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915) Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	79 15
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	83 85
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	311 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	445 83
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	460 —
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	345 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	336 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D'	340 —
Obbligazioni 5 % della Ferrovia centrale toscana	577 50
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	304 50
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	77 50
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	408 50
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %	406 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	475 71
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	493 20
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	446 84
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	492 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	505 50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	486 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	446 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	503 50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	475 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Presti[to] nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 nett[o] emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimib[ili] 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provincia[le] e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napo[li]) s'intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'inten[de] « compresi gli interessi ».

REZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

ligazioni emesse pel risanamento della città di Napoli, legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)

meri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti sorteggiate nella 20ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 16 maggio 1918.

N. 125 obbligazioni della 3ª serie
R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481

325	2765	5552	7311	9758	12035	14203
351	800	797	317	912	359	15053
451	837	815	421	10016	418	363
715	881	910	613	132	442	455
727	961	935	644	222	522	460
911	3126	6042	690	251	640	595
1093	240	315	694	368	712	16048
232	285	324	739	407	801	034
246	462	336	8352	449	886	442
491	983	370	559	642	926	452
497	4153	486	586	668	13152	659
754	260	691	726	822	347	810
790	554	693	753	949	399	940
820	779	926	9178	11271	410	990
899	5215	7126	240	549	792	17048
2204	267	174	463	855	936	240
282	407	225	529	859	14003	261
604	475	302	564	12005	033	—

N. 123 obbligazioni della 4ª serie
R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953

194	2783	5443	7776	9996	12991	14877
343	871	463	8061	10002	13425	945
348	884	497	108	250	566	15036
437	3195	6613	216	288	615	046
627	215	661	241	481	616	350
667	221	713	246	602	638	856
1133	274	761	492	722	651	859
312	588	828	926	11165	970	879
389	590	909	953	284	978	892
514	643	929	970	374	14136	16113
529	890	7005	9050	658	185	221
637	4143	018	135	714	308	519
881	164	054	191	807	347	840
2034	401	194	444	994	415	898
144	421	377	716	12075	435	17190
475	510	553	757	286	593	—
555	5145	727	870	733	670	—
614	167	748	959	858	701	—

N. 120 obbligazioni della 7ª serie
Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

69	1752	4275	6835	9543	11397	15567
472	781	345	860	559	634	675
563	2113	446	7095	656	712	676
908	117	547	380	761	833	800
925	154	590	459	889	874	850
939	207	670	578	974	913	946
967	255	874	687	10112	12031	16059
983	331	979	8440	128	122	095
1040	551	5260	488	168	136	270
046	606	478	633	186	413	275
156	613	801	914	253	454	363
205	747	834	990	298	909	784
249	3540	980	9077	318	13385	—
354	872	6005	183	498	505	—
432	986	117	345	580	14509	—
456	4049	549	358	609	862	—
601	181	601	444	650	15169	—
746	183	630	504	11325	286	—

N. 138 obbligazioni dell'8ª serie
R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

89	3339	6855	10524	12259	14268	17277
154	812	7191	589	264	899	306
183	4067	221	646	314	961	501
194	419	249	680	910	15422	666
207	477	255	715	940	509	693
644	517	269	776	13019	526	743
655	562	508	11113	037	610	762
677	771	537	261	048	708	813
792	782	579	288	133	937	934
824	864	702	295	287	980	990
860	906	713	317	308	16075	18059
1279	5314	739	328	381	307	090
580	412	796	414	492	434	156
630	681	8221	491	611	574	319
2060	682	425	552	622	630	353
370	688	473	614	705	753	966
373	710	533	12010	770	843	977
388	6054	9527	030	869	859	19200
539	097	10141	040	957	906	—
3337	135	224	110	14109	17104	—

Gli interessi sulle obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1918 e dal 1° luglio successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, a seguito di regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, con restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole e che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè·

Serie 3ª — Cedole:
Dal n. 58 — scadenza 1° gennaio 1919.
Al n. 72 — scadenza 1° gennaio 1926.

Serie 4ª — Cedole:
Dal n. 57 — scadenza 1° gennaio 1919.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1926.

Serie 7ª — Cedole:
Dal n. 51 — scadenza 1° gennaio 1919.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1929

Serie 8ª — Cedole:
Dal n. 49 — scadenza 1° gennaio 1919.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1930.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª essendo state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, il 16 maggio 1918.

Per il direttore capo di divisione: CIMINI.

Per il direttore generale: DIMA.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910 n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 lug 910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto design endite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avv ulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a que irezione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	49290	Cappellania laicale istituita da Nicola Passarelli e per essa al cappellano pro-tempore Raffaele Riccardo, domiciliato in Muguano - Vincolata . . . . L.	28 —
»	51630	Liguori Nunziante di Pietro, dom. in Serre Principato Citra - Vincolata . . . . »	59 50
»	443313	Liguori Nunziante fu Pietro, dom. a Postiglione (Salerno) - Vincolata . . . . »	70 —
5 %	650556 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cesarini Giuseppe fu Domenico, dom. in Sapri (Salerno) . . . . » Per l'usufrutto: Cesarini Antonio di Giuseppe	220 —
3.50 %	679279	Mariani Arcangelo fu Antonio, minore sotto la tutela legale della madre Sivitilli Maria Rosa fu Giovanni, moglie di Morini Pietro, dom. in Roma . . . . »	665 —
5 % P. N.	4962 Certificato di proprietà e di usufrutto	Per la proprietà: Ferri Giuseppe fu Carlo, dom. a Pavia . . . . » Per l'usufrutto: Zucchi Antonietta fu Giuseppe ved. Ferri Carlo	100 —
»	4963 Come sopra	Per la proprietà: Ferri Luigi fu Carlo, dom. a Pavia . . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come la precedente	100 —
»	4964 Come sopra	Per la proprietà: Ferri Ester fu Carlo, dom. a Pavia. . . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come la precedente	100 —
»	4965 Come sopra	Per la proprietà: Ferri Maria fu Carlo, dom. a Pavia . . . . . » Per l'usufrutto: Intestata come la precedente	100 —
3.50 %	569105	Tenore Carmelina di Pietro, nubile, dom. in Mercato Sanseverino (Salerno) - Vincolata. . . . . »	3 50
»	587857	Firpo Domenico fu Carlo Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Marello Leonina di Giovitta, vedova di Firpo Carlo Emilio, dom. in Genova . . . . »	31 50
»	587858	Firpo Bernardo fu Carlo Emilio, minore ecc., come la precedente	

Roma, 31 gennaio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, 4 giugno 1918 (Bollettino di guerra n. 1106).

La nostra artiglieria ha battuto ieri con efficaci concentramenti di fuoco le prime linee, vie di comunicazione e centri di vita nem in Val Lagarina, sull'altipiano di Asiago ed in vari tratti della r sinistra del Piave.

Le batterie avversarie sono state più attive nelle regioni di Po di Piave e di Musilo.

Nella regione del Grappa, nostre pattuglie hanno assalito nucleo nemico infliggendogli perdite e costretto alla resa, dopo l vivace, un intero piccolo posto. Riparti avversari sono stati resp a Monte Corno (Vallarsa), e dalle porte di Salton (Spinoncia).

Diaz.

LONDRA, 4. — Un comunicato del comandante dell'esercito britannico in Italia dice:

Dopo l'ultimo rapporto, gli italiani eseguirono due operazioni col più completo successo alle due estremità della linea, la prima al Passo del Tonale, la seconda a Capo Sile.

Ovunque altrove la situazione si mantiene calma.

Dal 25 maggio il corpo Reale dell'aviazione distrusse quattordici aeroplani nemici e ne costrinse un altro ad atterrare privo di controllo.

Un nostro apparecchio non è rientrato.

Settori esteri.

Il fatto che la linea alleata non ha piegato ieri in nessun punto sul vasto fronte di battaglia, formato dal triangolo Soissons, Reims e Château-Thierry, e che i guadagni realizzati sono tutti all'attivo delle truppe anglo-francesi, induce i critici militari dell'Intesa a considerare la situazione nettamente migliorata sotto un aspetto più favorevole ancora, a guardare all'avvenire con serenità e fiducia e a prevedere con gioia le prossime eventualità.

Accennando alle riserve di Ludendorff, la esistenza delle quali è indubitabile, alcuni di questi critici prevedono una estensione delle operazioni se l'attuale offensiva sarà definitivamente bloccata. In quanto alla solidarietà degli alleati di fronte agli assalti nemici, essi dichiarano che questa solidarietà si farà sentire durante le settimane prossime. Finora non si parlava del concorso americano che al futuro; si può ora parlarne al presente. Non occorre insistere sulla capitale importanza di questo avvenimento.

Il corrispondente dell'*Agenzia Reuter* dal fronte francese telegrafa che il morale dei prigionieri tedeschi è lungi dall'essere elevato. Essi dicono che una grande depressione esiste nelle file dell'esercito tedesco a causa del carattere spaventoso preso dalla guerra e delle terribili perdite, e sentono che vi è poca speranza di una decisione vittoriosa, ritenendo che la situazione si stabilizzerà come nel nord.

L'aviazione anglo-francese continua a mostrarsi attivissima sul fronte di battaglia e sulle retrovie nemiche.

Nelle giornate e nelle notti dall'1 al 4 corrente gli aviatori alleati hanno gettato 223 tonnellate di esplosivi su convogli, bivacchi e stazioni ferroviarie - fra le quali la stazione di Luxembourg - ed abbattuto 45 velivoli e 6 palloni frenati tedeschi. Altri 39 velivoli sono stati costretti ad atterrare danneggiati.

In Macedonia la situazione si mantiene invariata, nonostante ripetuti tentativi bulgari contro le trincee francesi a ovest del Vardar.

Avendo i posti di osservazione francesi segnalato lunedì scorso che velivoli nemici si dirigevano verso la regione parigina, alle ore 22,51 fu dato l'allarme a Parigi. La fine di esso fu suonata alle 23,25.

Maggiori notizie sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Tra l'Oise e l'Aisne, i tedeschi, contenuti dalla energica resistenza delle truppe francesi, non hanno fatto alcun progresso.

Tra l'Aisne e l'Ourcq la battaglia è continuata nella sera e nella notte con grande accanimento. A cominciare dalle 19 violenti attacchi sono avvenuti sulla regione Dernant-Saconin-Missy-au-bois-Troesnes. Pernant cadde nelle mani del nemico dopo una tenace difesa e costò perdite elevate agli assalitori. Più a sud i francesi cedettero un po' di terreno ad ovest di Saconin e Missy-au-bois. Faverolles, attaccata dai tedeschi, fu conservata dai francesi, come pure Troesnes.

La lotta fu non meno viva nella regione a sud dell'Ourcq. I tedeschi, appoggiati da numerosa artiglieria, portarono il loro sforzo su Nosloy, Neuilly, La Poterie, Torcy e Bouresque. Un contrattacco permise ai francesi di riprendere Nosloy e Neuilly. La Poterie fu teatro di violenti combattimenti; il villaggio passò di mano in mano e rimase in potere dei tedeschi. Le truppe americane contennero l'avanzata delle forze tedesche che cercavano di penetrare nel bosco di Neuilly e con un magnifico contrattacco respinsero i tedeschi a nord di questo bosco.

Più a sud i tedeschi non poterono ottenere alcun guadagno sul fronte della Marna. Un battaglione nemico, che si era spinto sulla riva sinistra all'altezza di Jaugonne, fu contrattaccato dai franco-americani e respinto sull'altra riva, dopo avere subito forti perdite. La passerella fu distrutta e cento prigionieri rimasero nelle mani dei francesi.

Sul resto del fronte nessun cambiamento.

PARIGI, 4. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata il nemico ha sensibilmente rallentato la sua azione e si è limitato ad alcuni tentativi locali di artiglieria. Il nemico si è mostrato attivo a nord dell'Aisne, fra l'Aisne e l'Ourcq e nella regione di Reims.

A nord di Moulin-sous-Toutvent le nostre truppe hanno migliorato le loro posizioni ed hanno realizzato qualche guadagno di terreno.

Nella regione di Mong Pont i tedeschi sono riusciti a penetrare momentaneamente nella foresta di Retz, ma i nostri contrattacchi li hanno ricacciati immediatamente fino ai margini orientali.

Sul rimanente del fronte nessun cambiamento.

LONDRA, 4. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

In un colpo di mano effettuato la scorsa notte ad ovest di Merville facemmo alcuni prigionieri.

Un attacco nemico contro un nostro posto avanzato ad ovest di Vieux Berquin fu respinto e prigionieri rimasero nelle nostre mani.

L'artiglieria nemica spiegò una considerevole attività nelle prime ore di stamane tra Albert e Serre.

LONDRA, 4. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Reparti nemici sono stati respinti durante la notte in vicinanza di Beaumont-Hamel e di Boyelles. Un'altra incursione tentata dal nemico a nord-ovest di Monte Kemmel è stata respinta dai francesi i quali hanno fatto alcuni prigionieri.

Null'altro da segnalare sul fronte inglese.

PARIGI, 4. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano, in data di stasera, dice:

Le nostre truppe a nord-ovest di Château-Thierry hanno infranto un tentativo fatto dal nemico per avanzare a sud attraversando il bosco di Neuilly. Un contrattacco l'ha respinto a nord di questo bosco.

Sulla Marna un battaglione tedesco che aveva traversato il fiume a Jaulgonne è stato contrattaccato dalle truppe francesi ed americane e costretto a ritirarsi sulla riva destra. Esso ha subito gravi perdite in morti e in prigionieri.

Attività di pattuglie in Piccardia e in Lorena. In Woëvre abbiamo bombardato le posizioni nemiche con proiettili a gas asfissiante.

PARIGI, 4. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito di Oriente, in data 3 corr., dice:

Ad ovest del Vardar tentativi nemici sulle nostre nuove posizioni sono stati respinti. Attività delle opposte artiglierie nella regione di Dobropolje, nell'ansa della Cerna e a nord di Monastir.

Clémenceau alla Camera francese

PARIGI, 4. — *Camera dei deputati.* — Si riprendono i lavori con un'aula gremita.

Il presidente del Consiglio, Clémenceau, dichiara di non poter rispondere alle interpellanze sulla situazione militare. Fornì spiegazioni alla Commissione dell'esercito; ma non può oggi dir di più in pubblico. Si oppone inoltre alla costituzione della Camera in Comitato segreto.

Cachin, a nome dei socialisti, supplica Clémenceau di dare spie-

gazioni. Dichiara di non avere alcun proposito ostile al Governo, perchè si tratta della salvezza della patria.

Clémenceau ripete che gli è impossibile al sesto giorno della battaglia dare spiegazioni sulla situazione militare. Aggiunge che un'inchiesta sulle responsabilità è in corso; ma non ha rivelato nulla. Non commetterà la viltà di prendere provvedimenti contro i capi, che hanno bene meritato della patria.

Clémenceau mostra come la defezione russa abbia permesso ai tedeschi di lanciare duecento divisioni contro la Francia. Il momento è grave; ma il coraggio e l'eroismo dei soldati sono all'altezza della situazione. I nostri soldati si sono battuti uno contro cinque. (I deputati in piedi acclamano all'esercito).

Clémenceau elogia poi i capi militari, specialmente Foch e Pétain. Dichiara che Foch ha la fiducia degli alleati, e il Comitato di Versailles ha deciso di rendergli un pubblico omaggio. (Applausi).

I tedeschi si sono lanciati in un'avventura. Indietreggiamo, è vero. Ma non capitoleremo mai! Se sarete risoluti ad andare fino in fondo, la vittoria sarà nostra. La tattica dei tedeschi che cercano di terrorizzarci non riuscirà. Gli americani vengono. Gli effettivi francesi e inglesi si esauriscono come quelli tedeschi. La partita si giuoca sul concorso americano. I nostri alleati sono decisi a spingere la guerra sino in fondo. Avremo la vittoria, se i pubblici poteri saranno all'altezza della situazione.

Clémenceau conclude: Se non ho fatto il mio dovere, scacciatemi. Se ho la vostra fiducia, lasciatemi compiere l'opera dei morti.

La Camera fa un'ovazione al presidente del Consiglio.

Alla fine della seduta parecchi deputati insistono perchè sia fissata ad un prossimo giorno la discussione delle interpellanze sulla situazione militare.

Clémenceau respinge la richiesta di fissare la data e pone la questione di fiducia.

L'aggiornamento *sine die* domandato dal Governo è approvato con 377 voti contro 110.

CRONACA ITALIANA

L'on. Morpurgo a Firenze e l'on. Orlando a Genova. — Nella giornata di ieri l'on. sottosegretario di Stato per l'industria e commercio ha continuato a visitare, a Firenze, le sedi delle Camere di commercio locale e di Udine e Venezia, la Mostra d'arte, l'Asilo dei profughi ed altri istituti. Dovunque fu festeggiatissimo.

L'on. Orlando giunse ieri da Livorno a Genova, per visitarvi i cantieri navali.

La battaglia di Magenta. — Solennemente, tra vivo entusiasmo, venne ieri commemorata, a Magenta, la ricorrenza anniversaria della gloriosa battaglia del 1859. Gran folla vi accorse dai vicini paesi. Sul monumento ossario si deposero fiori e si pronunziarono discorsi. La riuscitissima cerimonia si chiuse con un ricevimento alla storica villa Giacobbe.

Gli czeco-slovacchi. — Ieri mattina sono giunti a Bologna numerossissimi czeco-slovacchi, ricevuti alla stazione dalle autorità civili e militari. L'accoglienza fu festosissima e gli ospiti alleati vennero passati in rivista dal generale Segato.

Nel pomeriggio parteciparono ad un imponente corteo che si recò al monumento al Gran Re, dove, al suono di una marcia slava, deposero fiori mentre la folla commossa e a capo scoperto acclamava al Re, alla patria e ai nostri alleati.

I nuovi buoni del tesoro. — Oggi 5 tutti gli uffici postali, i ricevitori del registro e gli esattori delle imposte del Regno inizieranno la vendita dei nuovi buoni del tesoro quinquennali da L. 25 dei quali viva si manifesta la richiesta in molte provincie ed importanti acquisti si sono verificati dal 27 maggio: giorno dell'inizio delle operazioni di collocamento presso le sezioni di tesoreria.

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 4. — Ad un telegramma inviatogli dal maresciallo Haig a nome degli eserciti britannici in Francia in occasione del suo genetliaco, il Re Giorgio ha risposto ringraziando calorosamente gli eserciti e soggiunggendo:

« Il mio cuore in queste giornate è più che mai con i miei soldati. Mi ricordo con fierezza e gratitudine di tutto quanto essi hanno fatto pel passato. So come magnificamente essi combattono in questo momento. Qualunque cosa avvenga, l'energia nazionale ci condurrà fino al trionfo finale ».

PARIGI, 4. — L'*Osservatore romano* ha pubblicato iersera, a proposito della sospensione del bombardamento aereo di Colonia il giorno del *Corpus Domini*, un'esposizione « obbiettiva » illustrata da una serie di documenti. Dopo aver citato il telegramma del cardinale arcivescovo di Colonia al Sommo Pontefice, l'*Osservatore romano* prosegue: « Non poteva il Santo Padre non accogliere tale richiesta, tanto più che nell'attacco aereo avvenuto nel 1916 su Carlsruhe il giorno del *Corpus Domini* vi erano stati 120 morti e 146 feriti, in gran parte donne e fanciulli, che partecipavano o assistevano alla processione ».

Questa affermazione contiene un grave errore di fatto. Lo stesso *Osservatore Romano*, come tutti i giornali italiani, ha pubblicato nel suo numero del 28 giugno 1916 un dispaccio da Zurigo, il quale attesta secondo i giornali tedeschi che il bombardamento di Carlsruhe fece vittime non fra la folla che seguiva una processione, ma fra quella che assisteva a uno spettacolo nel serraglio Hagenbeck. Di più, non vi fu processione a Carlsruhe il giorno del Corpus Domini nel 1916. Del resto ecco il testo del dispaccio da Zurigo:

« *Zurigo*, 26. — Il numero delle vittime del bombardamento aumenta. Alcuni feriti sono morti negli ospedali. I giornali tedeschi dicono che tutti sono stati vittime delle bombe.

In realtà, invece, sembra che la maggioranza di esse perirono nel tumulto manifestatosi nel circo Hagenbeck. In esso le porte erano poche; gli uomini, allo scoppiare delle bombe, si precipitarono travolgendo i bambini e le donne e calpestandoli e massacrandoli.

A tale riguardo telegrafano alle *Basler Nachrichten* che si sono mossi aspri rimproveri alla polizia, che permette le rappresentazioni, pure conoscendo il pericolo di una comparsa di aviatori, mentre ha vietato la processione del *Corpus Domini* ».

PARIGI, 4. — Una grave esplosione è avvenuta nel pomeriggio di ieri a Beausens, in uno stabilimento della difesa nazionale. I danni sono gravi. Vi è un certo numero di morti e di feriti. Malgrado l'importanza della quantità delle munizioni esplose, nondimeno ciò non pregiudica affatto i bisogni della difesa nazionale.

PANAMA, 4. — È morto improvvisamente il presidente della Repubblica.

AUCH, 4. — Due soldati italiani in cura ad Auch hanno arrestato un ufficiale tedesco, evaso dal deposito con la sua ordinanza.

LONDRA, 4. — Per invito della « British Italian League » il professor Galante, che fa parte della Commissione universitaria italiana che visita l'Inghilterra, ha tenuto una conferenza alla Burlington House sul tema « Il conte di Cavour e l'Inghilterra ». L'oratore, prendendo le mosse da recenti importanti studi del senatore Francesco Ruffini, ha mostrato quale parte importante abbiano avuta sopra l'educazione politica di Cavour i suoi studi in Inghilterra e le istituzioni inglesi.

La conferenza, ascoltata da un pubblico numerosissimo, venne assai applaudita.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.